COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 ottobre 2001.

Alemanno, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Mereu, Minniti, Moroni, Mussi, Pacini, Palumbo, Pistelli, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rotondi, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 ottobre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LANDOLFI: « Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001 » (1734);

ANGELA NAPOLI: « Istituzione del ruolo di complemento dei magistrati onorari » (1735);

ALFONSO GIANNI: « Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio fra il 1981 e il 1995 » (1736);

DORINA BIANCHI: « Disposizioni per la realizzazione e la gestione di una rete sperimentale di servizi di telemedicina » (1737);

SODA: « Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo » (1738);

CARDIELLO: « Disposizioni per il risanamento e la riqualificazione ambientale della fascia costiera del comune di Eboli » (1739);

FRAGALÀ: « Istituzione del Corpo nazionale volontario di polizia ambientale e di protezione degli animali » (1740);

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Modifica all'articolo 230-*bis* del codice civile, in materia di equivalenza del lavoro maschile e femminile » (1741).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BIELLI: « Modifiche agli articoli 64 e 138 della Costituzione » (113);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALI SPINI ed altri: « Norme in tema di sospensione del procedimento referendario » (261);

PISAPIA ed altri: « Istituzione della giornata nazionale contro la pena di morte » (416) *Parere delle Commissioni V, VII e XI;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CONTENTO: « Modifica dell'articolo

138 della Costituzione, concernente la procedura di revisione costituzionale » (468) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MISURACA e AMATO: « Riordino degli istituti di vigilanza privata e delle attribuzioni delle guardie particolari giurate » (868) *Parere delle Commissioni II, V e XI (*ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BIANCHI CLERICI: « Modifiche agli articoli 117 e 118 della Costituzione, concernenti le competenze delle Regioni e delle Province in materia di istruzione e di formazione artigiana e professionale » (966) *Parere delle Commissioni VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SERENA: « Norme per assicurare la semplificazione della modulistica impiegata nei rapporti con la pubblica amministrazione » (1012) *Parere delle Commissioni II (*ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento), V e VI;*

SERENA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'immigrazione clandestina » (1397) *Parere della Commissione II (*ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni);*

« Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato » (1696) *Parere delle Commissioni II, III, IV, V, X e XI (*ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

« Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi » (1707) *Parere delle Commissioni II, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

PISAPIA ed altri: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 678 del codice di procedura penale in materia di liberazione anticipata » (413) *Parere della I Commissione;*

PISAPIA ed altri: « Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti » (417) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

BONITO ed altri: « Istituzione di un Centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato "Scuola nazionale della magistratura", e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicante e requirente » (632) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI;*

CARLI ed altri: « Disposizioni in materia di scomparsa di persone in caso di gravi calamità naturali » (842) *Parere delle Commissioni I, V, VI (*ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VIII;*

SERENA: « Disposizioni a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia » (1020) *Parere della I Commissione;*

ANTONIO RUSSO ed altri: « Modifica all'articolo 494 del codice penale, in materia di travisamento della propria persona » (1399) *Parere della I Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

CALZOLAIO e SPINI: « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 » (1645) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VI Commissione (Finanze):

BALLAMAN: « Disposizioni concernenti il regime fiscale del nucleo familiare » (1366) *Parere delle Commissioni I, II, V e XII.*

VIII Commissione (Ambiente):

PERETTI: « Modifiche alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna » (1161) *Parere delle Commissioni I e V.*

XI Commissione (Lavoro):

CARBONI: « Norme per favorire l'occupazione giovanile nelle aree depresse » (524) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, VIII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

MOLINARI: « Disposizioni per la prevenzione e la cura del morbo di Parkinson, del morbo di Alzheimer e della sclerosi multipla » (560) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MISURACA e AMATO: « Legge quadro sulla prevenzione e alla cultura della talassemia, della drepanocitosi e delle emoglobinopatie genetiche » (863) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BIONDI: « Modifiche alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante ordinamento della professione di psicologo » (902) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento), V, VI (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e XI;*

LUMIA e BURTONE: « Norme per la prevenzione dell'asma bronchiale e delle malattie respiratorie » (912) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PECORARO SCANIO ed altri: « Riconoscimento della pratica del naturismo » (961) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

GIACCO ed altri: « Legge quadro sulle medicine non convenzionali » (1103) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento), V, VII (*ex *articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PERETTI: « Modifica all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » (1159) *Parere delle Commissioni I e II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni);*

PERETTI: « Disposizioni in materia di divieto di fumare » (1163) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X e XI.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale e loro assegnazione a Commissioni.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, è inviata alla sottoindicata Commissione competente per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

con lettera in data: 5 ottobre 2001: sentenza n. 333 del 24 settembre-5 ottobre 2001 (doc. VII, n. 95) con la quale:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Nocera Inferiore con l'ordinanza in epigrafe.

alla VIII Commissione (Ambiente).

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia,

nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 329 del 24-27 settembre 2001 (doc. VII, n. 94) con la quale:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nelle parti relative al matrimonio), sollevata dal tribunale di Vicenza, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione ed al principio supremo di laicità dello Stato, e degli articoli 129 e 129-*bis* del codice civile, sollevata dal tribunale di Roma, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte in cui dà esecuzione all'articolo 8, numero 2, comma 2, dell'Accordo, sollevata dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

alla II Commissione (Giustizia).

Sentenza n. 334 del 24 settembre-5 ottobre 2001 (doc. VII, 96) con la quale:

dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, nei confronti delle province autonome di Trento e di Bolzano, con regolamento ministeriale, il regime degli aiuti in favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, istituito dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e conseguentemente annulla *in parte qua* gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del ministro per le politiche agricole 11 settembre 1999, n. 401 (regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo).

alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 9 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la richiesta di parere parlamentare recante modifica al decreto ministeriale 12 marzo 2001 di ripartizione del Fondo unico per gli incentivi alle imprese **(48).**

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 ottobre 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE S. 610 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 336, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER CONTRASTARE I FENOMENI DI VIOLENZA IN OCCASIONE DI COMPETIZIONI SPORTIVE (APPROVATO DAL SENATO) *(1720)*

(A.C. 1720 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni).

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. »;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a

mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. »;

c) i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente del luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice, prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo non superiore a tre anni.

7. Con la sentenza di condanna il giudice dispone il divieto di accesso nei luoghi indicati al comma 1 e l'obbligo di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo da sei mesi a tre anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta. »;

d) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« ART. 6-*bis* – *(Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche).* – *1.* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, comunque idonei a recare offesa alla persona, nei luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ove ne derivi pericolo per la pubblica incolumità o per la sicurezza pubblica, ovvero, nel corso delle competizioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.

3. Nel caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7. »;

e) al comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole: « arresto in flagranza » sono inserite le seguenti: « o di arresto eseguito a norma dei commi 1-*bis* e 1-*ter*. »;

f) dopo il comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di competizioni ago-

nistiche, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e per quelli di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, della presente legge, la polizia giudiziaria, qualora non sia possibile procedere nell'immediatezza ma siano stati acquisiti elementi dai quali emergano gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti dell'autore del reato, può comunque eseguire l'arresto entro e non oltre il termine delle successive quarantotto ore.

1-*ter*. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche per il contravventore al divieto e alla prescrizione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

1-*quater*. Nel caso di condanna per i reati di cui al comma 1-*bis* si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7. »;

g) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

« ART. 8-*bis*. - *(Casi di giudizio direttissimo)*. – *1*. Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

ART. 8-*ter*. – *(Trasferte)*. – *1*. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di competizioni agonistiche durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni ».

ART. 2.

(Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni).

1. All'articolo 4, comma 3°, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di competizioni agonistiche ».

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1720 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a)*, capoverso 1, dopo la parola:* « condannate » *sono inserite le seguenti:* « anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni »; *le parole:* « competizioni agonistiche » *ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti:* « manifestazioni sportive » *e la parola:* « competizioni » *è sostituita dalla seguente:* « manifestazioni »;

al comma 1, lettera a)*, capoverso 2, dopo le parole:* « il questore può prescrivere » *sono inserite le seguenti:* « , tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato, »; *la parola:* « competizioni » *è sostituita dalla seguente:* « manifestazioni »;

al comma 1, lettera c)*, capoverso 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:* « La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. »; *nel secondo periodo, le parole:* « se ritiene la sussistenza dei » *sono sostituite dalle seguenti:* « se ritiene che sussistano i »; *nell'ultimo periodo, dopo le*

parole: « se il pubblico ministero » *sono inserite le seguenti:* « con decreto motivato »;

al comma 1, lettera c), *capoverso 6, primo periodo, le parole:* « l'arresto » *sono sostituite dalle seguenti:* « la reclusione »; *nel terzo periodo sono soppresse le parole:* « , prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo non superiore a tre anni »;

al comma 1, lettera c), *il capoverso 7 è soppresso;*

al comma 1, la lettera d) *è sostituita dalla seguente:*

« *d)* dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

" ART. 6-*bis*. – *(Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive)* – *1.* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo per le persone, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni." »;

al comma 1, lettera f), *capoverso 1*-bis, *le parole:* « competizioni agonistiche » *sono sostituite dalle seguenti:* « manifestazioni sportive »; *le parole:* « la polizia giudiziaria » *sono sostituite dalle seguenti:* « gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria »; *le parole da:* « ma siano stati acquisiti » *fino a:* « del reato » *sono sostituite dalle seguenti:* « ma siano stati già acquisiti elementi dai quali risulti con evidenza che il soggetto è autore della condotta » *e la parola:* « può » *è sostituita dalla seguente:* « possono »;

al comma 1, lettera f), *capoverso 1*-ter, *le parole:* « e alla prescrizione » *sono soppresse, e, in fine, le parole:* « commi 1 e 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 1 »;

al comma 1, lettera f), *il capoverso 1*-quater *è soppresso;*

al comma 1, lettera g), *nell'articolo 8*-ter *ivi richiamato, capoverso 1, le parole:* « competizioni agonistiche » *sono sostituite dalle seguenti:* « manifestazioni sportive »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. Nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovunque ricorrano, le parole: " competizioni agonistiche " sono sostituite dalle seguenti: " manifestazioni sportive " ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « competizioni agonistiche » *sono sostituite dalle seguenti:* « manifestazioni sportive ».

Nel titolo del decreto-legge, la parola: « competizioni » *è sostituita dalla seguente:* « manifestazioni ».

(A.C. 1720 – Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni).

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, sostituire le parole da:* che risultano de-

nunciate *fino a:* cinque anni *con le seguenti:* condannate o nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale.

1. 20. Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, sopprimere le parole:* denunciate o.

***1. 1.** Pisapia.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, sopprimere le parole:* denunciate o.

***1. 40.** Mantini, Mazzuca.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, sostituire la parola:* denunciate *con la seguente:* imputate.

****1. 27.** Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, sostituire la parola:* denunciate *con la seguente:* imputate.

****1. 43.** Pecoraro Scanio, Cento.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, sopprimere le parole:* anche con sentenza non definitiva.

1. 2. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, sostituire le parole:* a causa di manifestazioni sportive *con le seguenti:* a causa di competizioni sportive che necessitano della segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

sostituire le parole: svolgono manifestazioni sportive *con le seguenti:* svolgono competizioni sportive che necessitano della segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.

sostituire le parole: alle manifestazioni *con le seguenti:* alle competizioni.

1. 44. Pecoraro Scanio, Cento.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, sostituire le parole:* a causa di manifestazioni sportive *con le seguenti:* a causa di competizioni agonistiche.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

sostituire le parole: svolgono manifestazioni sportive *con le seguenti:* svolgono competizioni agonistiche.

sostituire le parole: alle manifestazioni *con le seguenti:* alle competizioni.

1. 33. Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, dopo le parole:* a causa di manifestazioni sportive *aggiungere le seguenti:* per le quali sia richiesta la comunicazione all'autorità di polizia.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

dopo le parole: svolgono manifestazioni sportive *aggiungere le seguenti:* per le quali sia richiesta la comunicazione all'autorità di polizia.

1. 28. Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, sopprimere le parole da:* o che nelle medesime *fino a:* indotto alla violenza.

1. 11. Cento, Zanella.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, sopprimere la parola:* inneggiato.

1. 21. Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, dopo la parola:* questore *aggiungere le seguenti:* , dopo aver dato comunicazione alla Procura della Repubblica,

***1. 29.** Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, dopo la parola:* questore *aggiungere le seguenti:* , dopo aver dato comunicazione alla Procura della Repubblica,

***1. 52.** Pisapia.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, sopprimere le parole da:* nonché a quelli *fino alla fine del capoverso.*

1. 12. Cento, Zanella.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il capoverso 2.*

1. 13. Cento, Zanella.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 2, dopo le parole:* Alle persone *aggiungere le seguenti:* condannate, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui al comma 1.

1. 30. Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 2, sostituire la parola:* può *con le seguenti:* deve.

1. 10. Buemi.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 2, dopo la parola:* indicato *aggiungere la seguente:* dall'interessato.

1. 3. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, aggiungere, in fine, le parole: , fatto salvo il rispetto degli impegni di lavoro delle persone invitate.

1. 45. Pecoraro Scanio, Cento.

Al comma 1, lettera c), *capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel giudizio di convalida il giudice per le indagini preliminari può limitare il contenuto e la durata della prescrizione di cui al comma 2.

1. 6. Pisapia.

Al comma 1, lettera c), *capoverso 5, sostituire le parole da:* superiore a tre anni *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* inferiore a tre mesi e superiore a due anni e sono modificati qualora, anche per l'effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria divenuti irrevocabili, siano venute meno o siano mutate le condizioni poste a fondamento dell'originaria adozione.

1. 22. Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

Al comma 1, lettera c), *capoverso 5, sostituire le parole:* a tre anni *con le seguenti:* ad un anno.

***1. 14.** Cento, Zanella.

Al comma 1, lettera c), *capoverso 5, sostituire le parole:* a tre anni *con le seguenti:* ad un anno.

***1. 53.** Pisapia.

Al comma 1, lettera c), *capoverso 5, sostituire le parole:* a tre anni *con le seguenti:* a due anni.

1. 54. Pisapia.

Al comma 1, lettera c), *capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole:* Il contravventore alle *con le seguenti:* Chi viola le.

1. 4. Pisapia.

Al comma 1, lettera c), *capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole:* Il contravventore alle *con le seguenti:* La violazione delle.

1. 49. Bonito, Finocchiaro, Mancini, Carboni, Lolli, Siniscalchi, Lucidi, Leoni, Kessler.

Al comma 1, lettera c), *capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole:* la reclusione *con le seguenti:* l'arresto.

1. 5. Pisapia.

Al comma 1, lettera c), *capoverso 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* o con la multa fino a lire tre milioni.

1. 60. Buontempo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), *capoverso 6, aggiungere, in fine, le parole:* , fatto salvo il rispetto degli impegni di lavoro.

1. 46. Pecoraro Scanio, Cento.

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

7. Con la sentenza di condanna il giudice dispone il divieto di accesso nei luoghi indicati al comma 1 e l'obbligo di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo da sei mesi a tre anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

1. 50. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Mancini, Lolli, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Al comma 1, lettera d), *capoverso ART. 6-*bis, *comma 1, sostituire le parole da:* chiunque lanci *fino alla fine del comma con le seguenti:* a chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 e un'ammenda da trecentomila lire a due milioni di lire.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 6-*bis, *comma 2, sostituire le parole da:* chiunque, nei luoghi *fino alla fine del comma con le seguenti:* a chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, se dal fatto deriva un pericolo per le persone, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 e un'ammenda da trecentomila lire a due milioni di lire.

1. 59. Buontempo.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 6-*bis, *comma 1, sostituire le parole da:* o altri oggetti *fino alla fine del comma con le seguenti:* nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o

assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

1. 23. Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 6-*bis, *comma 1, sopprimere le parole:* , compresi gli artifizi pirotecnici,

1. 15. Cento, Zanella.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 6-*bis, *comma 1, sostituire le parole:* da sei mesi a tre anni *con le seguenti:* da due mesi ad un anno.

1. 16. Cento, Zanella.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 6-*bis, *comma 1, sostituire le parole:* da sei mesi a tre anni *con le seguenti:* fino a due anni.

1. 55. Pisapia.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 6-*bis, *comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* o con una multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

***1. 37.** Mantini.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 6-*bis, *comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* o con una multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

***1. 56.** Pisapia.

Al comma 1, lettera d), *capoverso ART. 6-*bis, *comma 1, aggiungere, in fine, il periodo:* La stessa pena si applica a chi introduce o occulta negli impianti adibiti allo svolgimento di manifestazioni sportive oggetti atti all'esercizio di comportamenti violenti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità.

1. 38. Mantini.

Al comma 1, lettera d), *capoverso ART. 6-*bis, *comma 1, aggiungere, in fine, il periodo:* Chiunque nelle circostanze su indicate commetta il reato di danneggiamento è perseguibile d'ufficio.

1. 39. Mantini.

Al comma 1, lettera d), *capoverso ART. 6-bis, comma 2, sostituire le parole da:* una recinzione *fino a:* persone *con le seguenti:* , al fine di recare violenza a persone o cose, una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco , è punito.

1. 7. Pisapia.

Al comma 1, lettera d), *capoverso ART. 6-bis, comma 2, dopo la parola:* impianto *aggiungere le seguenti:* , al fine di offendere le persone,

1. 47. Pecoraro Scanio, Cento.

Al comma 1, lettera d), *capoverso ART. 6-bis, comma 2, sopprimere le parole:* con l'arresto fino a sei mesi o.

1. 17. Cento, Zanella.

Al comma 1, lettera d), *capoverso 6-*bis, *comma 2, dopo le parole:* un pericolo *inserire la seguente:* concreto.

1. 100. La Commissione.

Al comma 1, lettera d), *capoverso ART. 6-bis, comma 2, sostituire le parole da:* lire trecentomila a lire due milioni *con le seguenti:* lire dieci milioni a lire trenta milioni.

1. 9. Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

***1. 8.** Pisapia.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

***1. 18.** Pecoraro Scanio, Cento, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

***1. 24.** Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

Al comma 1, lettera f), *capoverso 1*-bis, *sostituire le parole da:* manifestazioni sportive *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* competizioni agonistiche, nell'ipotesi in cui già non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, e per quelli di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale.

1. 51. Bonito, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Lolli, Siniscalchi, Leoni, Kessler, Mancini.

Al comma 1, lettera f), *capoverso 1*-bis, *sostituire le parole:* manifestazioni sportive *con le seguenti:* competizioni agonistiche.

1. 35. Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

Al comma 1, lettera f), *capoverso 1*-bis, *sostituire le parole da:* per i quali è obbligatorio *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* nell'ipotesi in cui già non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, e per quelli di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale.

1. 61. Buemi.

(Approvato)

Al comma 1, lettera f), , *capoverso 1*-bis, *sostituire le parole:* successive quarantotto ore *con le seguenti:* dodici ore.

***1. 41.** Mantini.

Al comma 1, lettera f), , *capoverso 1*-bis, *sostituire le parole:* successive quarantotto ore *con le seguenti:* dodici ore.

***1. 57.** Pisapia.

Al comma 1, lettera f), *sopprimere il capoverso 1*-ter.

****1. 32.** Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

Al comma 1, lettera f), *sopprimere il capoverso 1*-ter.

****1. 62.** Pisapia.

Al comma 1, lettera f), *aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

1-*quater*. Nei confronti delle società sportive che abbiano in qualsiasi modo favorito o agevolato la presenza alle manifestazioni sportive di soggetti che hanno partecipato ad episodi di violenza, intolleranza o razzismo è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

1. 19. Pisapia.

Al comma 1, lettera f), *aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

1-*quater*. Le società sportive che partecipano a competizioni sportive tra professionisti devono destinare il 10 per cento dei ricavi iscritti nel bilancio dell'anno precedente ad attività di prevenzione e contrasto della violenza nelle manifestazioni sportive.

1. 58. Pisapia.

Al comma 1, lettera f), *aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

1-*quater*. Le società sportive che partecipano ai campionati di calcio di serie A e B devono destinare almeno il 3 per cento dei ricavi iscritti nel bilancio dell'anno precedente ad attività documentate di prevenzione e contrasto della violenza nelle competizioni agonistiche. Tutte le società sportive iscritte a campionati nazionali e regionali devono nominare il proprio responsabile della sicurezza che dovrà attivare le iniziative idonee per la prevenzione ed il contrasto della violenza nelle competizioni agonistiche.

1. 42. Mantini, Mazzuca.

Al comma 1, lettera g), *sopprimere il capoverso ART. 8*-bis.

1. 48. Pecoraro Scanio, Cento.

Al comma 1, lettera g), *capoverso ART. 8*-bis, *aggiungere, in fine, le parole:* nelle forme previste dal codice di procedura penale.

1. 25. Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

Al comma 1, lettera g), *capoverso ART. 8*-ter, *sopprimere il comma 1*-bis.

1. 34. Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

ART. 8-*quater*. *(Sanzioni per i tesserati)* – 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il soggetto tesserato a federazioni sportive nazionali affiliate al CONI che, nel corso o in occasione di competizioni agonistiche, commette nei confronti di altri tesserati o di soggetti che assistono alle gare stesse atti di violenza o di istigazione alla violenza estranei alle necessità agonistiche della competizione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Se la violenza o l'istigazione di cui al comma 1 è accompagnata da espressioni ingiuriose afferenti la razza, l'etnia, la nazionalità o la religione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

3. I reati di cui ai commi 1 e 2 sono perseguibili d'ufficio.

4. Il giudice di gara o un suo collaboratore che, avendo avuto notizia di un reato di cui ai commi 1 e 2 nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, omette o ritarda di denunciarlo all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, è punito con la multa da lire sessantamila ad lire un milione.

1. 26. Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Lolli, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini.

ART. 2.

(Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni)

Al comma 1, sostituire le parole: manifestazioni sportive *con le seguenti:* competizioni agonistiche.

2. 1. Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*. – 1. Al fine di prevenire fenomeni di violenza e di intolleranza in ambito sportivo, nonché di favorire la diffusione di un maturo e corretto approccio nel sostegno delle squadre impegnate in competizioni, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono politiche e programmano iniziative di intervento sociale. Al finanziamento di queste iniziative concorrono obbligatoriamente le società sportive, in misura pari al tre per cento annuo degli introiti derivanti dalla